



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
Staff Gare e Contratti

Oggetto: Bando di appalto integrato per adeguamento sismico finalizzato al conseguimento di idoneità statica per la scuola elementare Miseno.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bacoli – Via Lungolago n. 4 – Bacoli (Na) – tel. 0818553228 - telefax 0815234583.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 296 DEL 23.04.2012

Per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto si applica il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145 del 19/4/2000.

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. art. 53 comma 2° lett. b).

PRINCIPI DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e **degli oneri della progettazione esecutiva**, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, individuate secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. La soglia di anomalia sarà calcolata fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

FINANZIAMENTO: Fondi comunale € 206.000,00

Fondi Ministero dell'Università e Ricerca
D.M. 91 dell'11.10.2011 € 206.000,00

ESPERIMENTO DI GARA:

Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati dal presente bando di gara, la Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini di cui al bando medesimo. Si procederà all'esame della documentazione presentata da ciascun concorrente per la partecipazione alla gara. I concorrenti i cui documenti risulteranno irregolari o incompleti, o comunque non comprovanti i requisiti di partecipazione, non saranno ammessi a concorrere. **Qualora le imprese concorrenti abbiano individuato o associato un progettista, il possesso dei requisiti progettuali dichiarati verrà sottoposto a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006.** A seguito di tale verifica, effettuata attraverso l'esame della documentazione indicata nel presente bando, in altra seduta di gara, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a partecipare, e se ne darà la relativa lettura, eccezion fatta per quelle offerte presentate e/o redatte difformemente dalle modalità previste dal bando di gara, e, quindi si procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara. Restano comunque salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 42033401E6 – CUP C86E12000080005

- appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) **per adeguamento sismico finalizzato al conseguimento di idoneità statica per la scuola elementare Miseno**

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di euro 363.150,00 come risulta dal prospetto sotto riportato:

a)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 338.950,00
b)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
c)	Progettazione esecutiva non soggetti a ribasso	€ 9.200,00
	Importo complessivo di appalto (a+b+c)	€ 363.150,00
d)	Somme a disposizione	€ 48.850,00
	TOTALE PROGETTO	€ 412.000,00

Categoria prevalente OG1 con classifica II (importo € 315.000,00) del D.P.R. n. 34/2000;
Categoria scorporabile e subappaltabile **OG11** classifica I (importo € 38.950,00) del D.P.R. n. 34/2000;

CATEGORIA PREVALENTE , SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Lavorazioni	Categoria DPR 34/2000	Qualificazione Obbligatoria Si/No	Importo	%	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile Si/No
Edifici civili	OG1 Classifica II	Si	€ 315.000,00	89,00%	P	30%
Imp. Tecnologici	OG11	No	€ 38.950,00	11,00%	S	Si

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 2 lett. a) del Codice dei contratti, mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine impartito dal Responsabile del procedimento.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

DOCUMENTAZIONE:

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.bacoli.na.it.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oltre ad idonea dichiarazione che attesti la presenza, all'interno dell'impresa, di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Le imprese in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice dei contratti in possesso del requisito previsto per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui al bando di gara, il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzioni, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per classifica I e alla categoria scorporabile OG11 per classifica I per progettazione e costruzione, oltre alla dichiarazione che attesti la presenza, all'interno dell'impresa, di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documenti il requisito della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per classifica I e alla categoria scorporabile OG11 per classifica I.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per progettazione costruzione nella misura minima del 40% dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori ed a progettare nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il raggruppamento dovrà presentare dichiarazione che attesti la presenza, all'interno di una delle imprese associate in possesso di SOA di progettazione e costruzione di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documentino il requisito della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori compresi gli oneri di sicurezza interni mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all'art. di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, all'impresa capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti di progettazione e costruzione prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti di progettazione e costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere. Il raggruppamento dovrà presentare dichiarazione che attesti la presenza, all'interno di una delle imprese associate in possesso di SOA di progettazione e costruzione di tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione e per i consorzi di costruzione di cui all'art. di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documentano il requisito della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale fra impresa/e di costruzione/i e progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis) e h) del Codice dei contratti, progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, all'impresa capogruppo sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente, a ciascuna impresa di costruzione mandante sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere, mentre ai progettisti sono richiesti i requisiti di cui al bando di gara e al coordinatore della sicurezza sono richiesti i requisiti di cui al bando di gara.

Considerato che nell'oggetto dell'appalto rientrano opere scorporabili di cui alle categorie di lavorazione indicate all'art. 72 comma 4 del DPR n. 554/1999 e rilevato che la categoria OG11 non supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, essa può essere eseguita dai soggetti affidatari in possesso della qualificazione richiesta. In caso di consorzio l'impresa esecutrice deve essere in possesso della qualificazione richiesta per la lavorazione.

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da una A.T.I. del tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del Codice dei contratti, al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti di cui al presente bando di gara nella misura minima del 40% men-

tre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara.

Nel caso il progettista indicato o associato dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da una A.T.I. di tipo verticale fra progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis) e h) del Codice dei contratti, progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso dei requisiti, di cui al presente bando di gara, riferito al servizio che si impegna ad eseguire.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese di costruzioni qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

I plichi sigillati sui lembi di chiusura contenenti i documenti e la busta dell'offerta, dovranno pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore 12 del giorno **07.06.2012** al seguente indirizzo: Comune di Bacoli – Ufficio Protocollo – Via Lungolago 4, Bacoli (Na) 80070.

Sui plichi, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo dovrà essere riportato l'oggetto dell'appalto, l'importo dello stesso e il numero di codice fiscale dell'impresa concorrente.

L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

L'apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà a partire dalle ore 9,30 del giorno **08.06.2012** ufficio gare e contratti del Comune di Bacoli in Via Lungolago 4. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI

I plichi dovranno contenere, **pena l'esclusione**, l'offerta economica in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e la documentazione richiesta ai successivi punti nn. 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14. La dichiarazione di cui al punto 5 è dovuta se il concorrente è un consorzio. Le dichiarazioni di cui ai punti 7 e 8 non sono dovute dal concorrente che si qualifica con la SOA di progettazione e costruzione.

DOCUMENTI

Il concorrente dovrà presentare a **pena di esclusione** le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti:

- 1) **pena l'esclusione** domanda di partecipazione con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del n. di telefono, di telefax e del codice fiscale e ove in possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) con la quale il concorrente:
 - a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
 - c) dichiara che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
 - d) dichiara di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
 - f) dichiara che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - g) dichiara la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
 - h) dichiara l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti **ovvero** l'esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, **pena l'esclusione**, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
 - i) dichiara l'inesistenza, di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;
 - j) dichiara l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi dell'art. 36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
 - k) dichiara la non applicazione all'impresa della sospensione o della revoca o del ritiro dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
 - l) dichiara che **l'impresa ha ottemperato** al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, **ovvero che l'impresa non è assoggettabile** agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68.

- 2) **Pena l'esclusione** dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti.
- 3) **Pena l'esclusione** dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
- a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
 - c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
- 4) **Pena l'esclusione** attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

In caso di impresa di costruzioni che partecipa singolarmente attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorparabile OG11 con qualificazione obbligatoria per progettazione e costruzione per l'importo totale dei lavori compreso l'importo totale degli oneri di sicurezza interni.

Se le imprese di costruzioni partecipano in ATI del tipo verticale attestazione S.O.A. di costruzione e progettazione con riferimento, per la capogruppo, alla categoria prevalente per progettazione e costruzione per l'importo dei lavori compreso l'importo degli oneri di sicurezza interni e per le mandanti alle categorie scorparabili per progettazione e costruzione per l'importo dei lavori compreso l'importo degli oneri di sicurezza interni

Se le imprese di costruzioni partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. di costruzione e progettazione con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorparabile OG11 con qualificazione obbligatoria per progettazione e costruzione per l'importo totale dei lavori compreso l'importo totale degli oneri di sicurezza interni.

In caso di impresa di costruzioni che partecipa singolarmente, attestazione SOA di sola costruzione adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorparabile OG11 con qualificazione obbligatoria per l'importo totale dei lavori compreso l'importo totale degli oneri di sicurezza interni.

Se le imprese di costruzioni partecipano in ATI del tipo verticale, attestazione S.O.A. di sola costruzione con riferimento, per la capogruppo, alla categoria prevalente per l'importo dei lavori compreso l'importo degli oneri di sicurezza interni e per le mandanti alle categorie scorparabili per l'importo dei lavori compreso l'importo degli oneri di sicurezza interni.

Se le imprese di costruzioni partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorparabile OG11 con

qualificazione obbligatoria per l'importo totale dei lavori compreso l'importo totale degli oneri di sicurezza interni.

Per le imprese di costruzioni è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti.

L'impresa ausiliata, **pena l'esclusione**, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara. Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al Settore Gare e Contratti per la partecipazione ad altre gare d'appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato;
- d) se non in possesso di attestazione SOA certificato di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione dell'offerta. Ai sensi del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma.

L'impresa ausiliaria, **pena l'esclusione**, dovrà presentare i seguenti documenti:

- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- f) dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara:
 - di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
 - che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
 - dichiara l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi dell'art. 36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
 - dichiara la non applicazione all'impresa della sospensione o della revoca o del ritiro dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
 - non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
- ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara la non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
- i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara che **l'impresa ha ottemperato** al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, **ovvero che l'impresa non è assoggettabile** agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68.
- j) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- k) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti;
- l) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti con una delle altre imprese che partecipano alla gara.
- m) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara.
Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al Settore Gare e Contratti per la partecipazione ad altre gare d'appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato;
- n) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria come da modello allegato al presente bando.
- o) Le dichiarazioni di cui al punto 5) del bando, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice di Contratti.

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti il concorrente non potrà avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

5) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti, dovrà essere indicato, **pena l'esclusione**, l'impresa che eseguirà i lavori.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, **pena l'esclusione** del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
 - b) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – d) – e) – f) – g) – h) - k) e m) del precedente punto 1;
 - c) se in possesso di attestazione SOA, dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alla lettera l) del precedente punto 1;
 - d) documento di cui al precedente punto 2;
 - e) documento di cui al precedente punti 3;
- 6) **Pena l'esclusione**, per le imprese di costruzione singole o associate che documentino il requisito della progettazione e/o del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione indicando un libero professionista singolo o associato o una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice dei contratti, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- 7) Nel caso in cui l'impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato anche un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 13) del presente bando.
- 8) **REQUISITI DEL PROGETTISTA** - I liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice dei contratti, il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione associati od indicati dal costruttore dovranno presentare **pena l'esclusione** la documentazione seguente, indicando il numero, l'oggetto e l'importo dell'appalto, il n. di telefono, di telefax e il codice fiscale e ove in possesso indirizzo E-mail nonché partita IVA, e/o codice fiscale e, per le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi e le consorziate indicate, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il C.C.N.L. applicato e il numero dei lavoratori (dimensione aziendale):

8.a) Gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno **pena l'esclusione** indicare il/i progettista/i che svolgerà la progettazione esecutiva.

8.b) I liberi professionisti associati, le società di professionisti e le società di ingegneria e gli studi associati, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno indicare **pena l'esclusione** ai sensi dell'art. 90 comma 7 del Codice dei contratti il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

8.c) Il libero professionista singolo o associato, le società di professionisti e le società di ingegneria e gli studi associati di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno indicare **pena l'esclusione** il coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

8.d) I consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lettera h) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore dovranno presentare, **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l'indicazione del soggetto per il quale concorre.

Il soggetto indicato dovrà dichiarare, **pena l'esclusione**, il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in possesso di titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 lettere a), b), c), d), e) f), g) di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente.

E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'ausiliario e dell'operatore che si avvale dei requisiti del medesimo ausiliario.

L'ausiliario può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliario nei limiti dei requisiti prestati

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'ausiliario dovranno indicare in modo dettagliato le risorse di cui è carente il concorrente.

8.e) Il professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che svolgerà il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il professionista abilitato all'esercizio della professione esecutore del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione dalla quale risulti:

- a) L'impegno ad eseguire il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- b) L'Albo Professionale al quale è iscritto ed il numero di iscrizione;
- c) Il possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;
- d) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice degli appalti;
- e) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 51 del DPR 554/99;
- f) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
- g) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- h) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti **ovvero** l'esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, **pena l'esclusione**, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- i) l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altri operatori economici concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altri operatori economici concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;

8.f) Le persone fisiche esecutrici del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione indicate dagli studi associati, dalle società d'ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione dalla quale risulti:

- a) l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- b) l'Albo Professionale al quale sono iscritte ed il numero di iscrizione;

- c) l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e al comma 2) dell'art. 38 del Codice dei contratti;
- d) il possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.;

8.g) Il professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che svolgerà il servizio di progettazione, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione dovranno presentare **pena l'esclusione dichiarazione dalla quale risulti:**

- a) L'impegno ad eseguire la progettazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- b) L'Albo Professionale al quale è iscritto ed il numero di iscrizione;
- c) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice degli appalti;
- d) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 51 del DPR 554/99;
- e) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
- f) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- g) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti **ovvero** l'esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, **pena l'esclusione**, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- h) l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altri operatori economici concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altri operatori economici concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;

8.h) Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione indicate dagli studi associati, dalle società d'ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate dovranno presentare **pena l'esclusione dichiarazione dalla quale risulti:**

- a) l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d'appalto;
- b) l'Albo Professionale al quale sono iscritte ed il numero di iscrizione;
- c) l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e al comma 2) dell'art. 38 del Codice dei contratti;

8.i) Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di progettazione e i soggetti da essi indicati di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis) e h) del Codice dei contratti associati od indicati dal costruttore dovranno presentare **pena l'esclusione dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:**

- a) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 lettere a), d), e), f), g), h), i), l) e m) del Codice degli contratti;
- b) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 51 del DPR 554/99;
- c) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
- d) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- e) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- f) la non applicazione alla società della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare.
- g) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti **ovvero** l'esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, **pena**

- l'esclusione**, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- h) l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altri operatori economici concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altri operatori economici concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;
- 8.l)** I titolari, i soci, gli associati, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicate, i direttori tecnici delle società di ingegneria, dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti.
- 8.m)** Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicate di cui all'art. 90 comma 1 lettere e), f) fbis) e h) del Codice dei contratti dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché, limitatamente alle società di ingegneria, i nominativi di tutti i direttori tecnici;
- 8.n)** Le società di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti associate od indicate dal costruttore dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del DPR 554/99.
- 8.o)** Le società di professionisti, di cui all'art. 90 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti associate od indicate dal costruttore dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 del DPR 554/99.
- 8.p)** Le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione e i soggetti da essi indicati di cui all'art. 90 comma 1 lettere e), f), fbis) e h) del Codice dei contratti dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando:
- a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
- c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
- 8.q)** In caso di raggruppamento ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera g) del Codice dei contratti dichiarazione della presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 51 comma 5 DPR 554/99), indicazione del nominativo e della data di abilitazione.

Il professionista abilitato all'esercizio della professione dovrà obbligatoriamente sottoscrivere l'atto di impegno di cui al punto 12) del bando di gara nonché il patto di cui al punto 10) del bando di gara mentre potrà non partecipare all'esecuzione del servizio. In caso di esecuzione di parte del servizio dovrà documentare gli stessi requisiti in base alla percentuale indicata.

8.r) Il professionista abilitato all'esercizio della professione che non partecipa all'esecuzione dei servizi dovrà presentare **pena l'esclusione** dichiarazione dalla quale risulti:

- a) L'Albo Professionale al quale è iscritto ed il numero di iscrizione;
- b) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 38 del Codice degli appalti;
- c) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 51 del DPR 554/99;
- d) l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
- e) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- f) l'inesistenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici concorrenti **ovvero** l'esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato autonomamente l'offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, **pena l'esclusione**, documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- g) l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altri operatori economici concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altri operatori economici concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;

9) Pena l'esclusione produzione da parte del legale rappresentante delle imprese di costruzione che si qualificano con la SOA di progettazione e costruzione di dichiarazione che attesti la presenza, all'interno della propria impresa, di soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i. a cui affidare il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

10) Pena l'esclusione documento comprovante l'avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al **2% dell'importo dell'appalto (€ 7.263,00)**(art. 75 del Codice dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg., verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Detto deposito può essere costituito mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, **autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.**

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, **pena l'esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del Codice dei contratti).

I concorrenti in possesso della **certificazione di qualità** conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **relativa, per le imprese di costruzione, alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica**, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice dei contratti usufruiscono della **riduzione del 50%** dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio.

Si precisa che in caso di A.T.I., anche tra imprese di costruzione e prestatori di servizi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le associate sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria utilizzando, per le imprese di costruzione, la certificazione di qualità relativa ad un processo per categoria/e diversa/e da quelle richieste comporterà l'integrazione dell'importo della polizza.

Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme al Settore Gare e Contratti per la partecipazione ad altre gare d'appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia ed ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

11) Pena l'esclusione, versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari a €**35,00** effettuato con una delle seguenti modalità:

b) on-line collegandosi al sito web dell'Autorità di Vigilanza "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

c) sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta 246, 00186 Roma presso qualsiasi ufficio postale. Nella causale di versamento, l'impresa concorrente dovrà indicare il proprio codice fiscale, la propria denominazione e il **C.I.G. n. 42033401E6** che identifica la presente procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare la ricevuta in **originale** del versamento.

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

12) Pena l'esclusione, Protocollo di legalità, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese di costruzioni concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed f) del Codice dei contratti, **e dal/dai libero professionista singolo o associato, dal soggetto indicato per l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, dal professionista abilitato all'esercizio della professione, dal legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1 h) del Codice dei contratti e dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione indicato o associato.**

13) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle categorie da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

14) Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate, dai professionisti incaricati della progettazione, dal progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e dal professionista abilitato all'esercizio della professione associati, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto (orizzontale-verticale-mista) con l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'indicazione per ogni associata dell'attività che si impegna a svolgere ed in caso di ATI orizzontale le percentuali dei requisiti documentati.

In caso di ATI di tipo orizzontale fra progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis) e h) del Codice dei contratti deve essere indicata la quota espressa in percentuale del servizio che ciascun professionista intende eseguire coincidente con la quota percentuale di partecipazione all'ATI.

La dichiarazione deve inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

Le imprese di costruzioni mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-6-7-9-12-13-14. La dichiarazione di cui al punto 5 deve essere presentata anche se la mandante è un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'impresa di costruzioni concorrente quest'ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, **pena l'esclusione**, il documento di cui al punto 2.

I liberi professionisti singoli o associati, il professionista abilitato all'esercizio della professione, le società di professionisti e le società di ingegneria gli studi associati, i consorzi di progettazione e le consorziate da essi indicate di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f) , f bis) e h) del Codice dei contratti il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione mandanti od indicati del costruttore sono tenuti a presentare la documentazione richiesta ai punti 8 e 12.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 e 14 il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

15) Attestato di presa visione dei luoghi e degli elaborati tecnici rilasciato dalla Stazione Appaltante, controfirmato dall'impresa partecipante. Si precisa che detti adempimenti, previa prenotazione telefonica geom. Salvatore Carannante dell'UTC (tel. 081 8553406), dovranno essere effettuati dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Si precisa altresì, che la documentazione tecnica è disponibile in formato digitale presso l'economista comunale previo pagamento del costo fissato in € 4000.

OFFERTA

Offerta economica sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto, nonché il nominativo dell'impresa concorrente.

L'offerta deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto nonché il nominativo dell'impresa concorrente

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti l'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.

Nel caso in cui in luogo della dichiarazione richiesta al punto 14) venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio l'offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Pena l'esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta **rispetto all'importo dei lavori a base d'appalto** sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime tre cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 comma 6 del Codice dei contratti)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo costituito dall'importo complessivo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) dell'importo per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base di gara, con valutazione dell'anomalia delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (art. 86 del Codice dei contratti)

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia.

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a) del Codice dei contratti, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.

L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni, l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 45 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del Codice dei contratti)

ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- b) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al l'oggetto del contratto.

Nello stesso sito, nei giorni immediatamente successivi all'aggiudicazione, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario;

- d) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

All'aggiudicatario è altresì richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo complessivo della progettazione, risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso d'asta da presentare in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- Euro € 1.000.000,00 per rischi di esecuzione
- Euro € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi

La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore Lavori può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti;

Il progettista contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenete l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare.

La polizza dovrà essere consegnata contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo entro i termini fissati dal Capitolato Speciale e comunque entro la data di approvazione del progetto e dovrà avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento della parcella professionale.

- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
 - g) il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti deve essere indicato all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo.
 - h) Considerato che nella progettazione rientrano attività di cui all'art. 91 comma 3 del Codice dei contratti, nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle attività da subappaltare nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 118 del Codice dei contratti; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
 - i) Nel caso di autorizzazione al subappalto o cottimo è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.
 - j) Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
 - k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali, pena l'esclusione sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax la seguente ulteriore documentazione:
 - ◆ certificato in originale o in copia autenticata del Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di residenza della società di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione da cui risulti che nei confronti dell'impresa non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o documento equipollente rilasciato da Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente del paese di origine o di provenienza per i cittadini di altro Stato della CEE non residenti in Italia. Se nessun documento è rilasciato dal paese interessato può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta dall'interessato davanti ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio;
 - ◆ certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l'indicazione della specifica attività dell'impresa di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione con l'annotazione che per l'impresa nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
- Ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- ◆ ricostruzione storica delle cariche sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando nonché idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale;
 - ◆ documenti attestanti i requisiti di cui al precedente. punto 8
 - ◆ l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto.

L'accertamento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'impresa per consentire al

concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.

- l) ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266 del 22/11/2002, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, è tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.
- m) ai sensi dell'art. 140 comma del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
- n) saranno escluse dalla gara le imprese che, nell'esecuzione di precedenti contratti con il Comune di Bacoli si siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento delle imprese nei limiti dell'art. 38 comma 1 lettera f) del Codice dei Contratti;
- o) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/99, accertata la mancata presentazione da parte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti dal capitolato speciale di appalto o in caso di mancata consegna delle polizze di cui all'art. 103 del DPR 554/99 ed art. 129 del Codice dei contratti procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, all'escussione della polizza fidejussoria, alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ed alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.
- p) verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924 n. 827), fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dal Patto di Integrità la cui sottoscrizione da parte delle imprese concorrenti è condizione di ammissibilità alla gara, le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei contratti;
- q) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- r) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
- s) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di Bacoli trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bacoli.
- t) L'Ente Appaltante si riserva di procedere anche a consegne parziali dei lavori, vista la natura dell'Appalto.

Responsabile del procedimento è il geom. Luigi Della Ragione Responsabile del XII settore – Tel. 0818553403/406 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico.

Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d'appalto e sul bando di gara potranno essere richieste all'ufficio di staff Gare e Contratti – Responsabile Tobia Massa - Tel. 0818553228.

Le dichiarazioni richieste nel presente bando possono essere presentate dai concorrenti utilizzando i modelli allegati.

In pubblicazione sul sito Web www.comune.bacoli.na.it

Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il Responsabile del XII settore
geom. Luigi Della Ragione

COMUNE DI BACOLI

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Tra il COMUNE DI BACOLI e i PARTECIPANTI alla procedura aperta: per l'appalto integrato per adeguamento sismico finalizzato al conseguimento di idoneità statica per la scuola elementare Miseno

Questo documento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Il Comune di Bacoli ha stipulato con l'UTG - Prefettura di Napoli il "Protocollo di legalità sugli appalti pubblici" e, pertanto, oltre all'osservanza del dec. leg. vo 163/06 e s.m.i., del DPR 252/98, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento protocollare pattizio, consultabile sul sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intende integralmente riportato.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Bacoli.

Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate; tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle stesse imprese.

Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovve-

ro la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausole n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bacoli e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Data

DEL RAPPRESENTANTE LEGALE



COMUNE DI BACOLI
(Provincia di Napoli)

**APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E L'ESECUZIONE DI LAVORI**

Adeguamento Sismico finalizzato al conseguimento della idoneità statica Scuola Elementare Miseno”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Della Ragione*

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

L'appalto ha per oggetto **la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori** e forniture delle opere strutturali, edili e impiantistiche, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico "Elementare Miseno. La progettazione esecutiva, non soggetta al ribasso, include la progettazione delle strutture e degli impianti previsti nel progetto definitivo, i calcoli strutturali e il deposito presso il Genio Civile, gli adempimenti tecnico e amministrativi per il rilascio dei C.P.I. degli impianti antincendio.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di euro 363.150,00 come risulta dal prospetto sotto riportato:

a)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 338.950,00
b)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
c)	Progettazione esecutiva non soggetti a ribasso	€ 9.200,00
	Importo complessivo di appalto (a+b+c)	€ 363.150,00
d)	Somme a disposizione	€ 48.850,00
	TOTALE PROGETTO	€ 412.000,00

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e degli oneri della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.122, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, individuate secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.

CATEGORIA PREVALENTE , SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE

Lavorazioni	Categoria DPR 34/2000	Qualificazione Obbligatoria Si/No	Importo	%	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile Si/No
Edifici civili	OG1 Classifica II	Si	€ 315.000,00	89,00%	P	30%
Imp. Tecnologici	OG11	No	€ 38.950,00	11,00%	S	Si

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria maggiorata degli oneri di sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara nonché dagli oneri per la progettazione esecutiva.

Le singole quantità di progetto esposte nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e dagli artt. 10, 11 e 12

del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. Più specificatamente la ditta dovrà far redigere il progetto esecutivo verificando anche i dati forniti dall'Ente, apportando eventuali modifiche agli stessi al fine di assicurare il rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti per gli ambienti oggetto dell'appalto.

Il progetto esecutivo sarà redatto secondo gli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 ed il D.Lgs 494/96 e s.m.i. da professionisti abilitati e qualificati ai sensi di legge, dotati di garanzie assicurative. I professionisti dovranno essere indicati in sede di gara.

2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. In particolare:

- 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all'intero loro importo risultante dall'offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall'Amministrazione;
- 2) tutte le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, anch'esse indicate con il relativo importo nel presente Capitolato e nel bando di gara, possono essere subappaltate o affidate in cottimo per l'intero loro importo risultante dall'offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza.

A norma dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell'art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e degli artt. 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all'art. 35 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agri-

coltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. e dall'art. 34, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i 150.000 euro);

5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.;
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all'istanza l'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11, della L.p. n. 26/1993 e s.m., di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

A norma dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara di cui all'art. 35 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all'amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e s.m. è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

A norma dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. qualora l'appaltatore non trasmetta alla stazione appaltante le fatture quietanzate dal subappaltatore e/o dal cottimista entro il termine predetto, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Inoltre, a norma dell'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e s.m., il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d'avanzamento lavori successivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

Nel caso in cui l'appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore.

Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l'opera o parte dell'opera allo stato di fatto è stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.

In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento sopra indicato.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell'importo del contratto da affidare. Si precisa che, a norma dell'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. ossia nel caso in cui si tratti della posa in opera di impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lettera c) (impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, impianti di sollevamento e di trasporto), d) (impianti pneumatici e di antintrusione), l) (strutture ed elementi prefabbricati prodotti industrialmente). In tali casi il subappaltatore per la posa in opera ed il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servi-

zio o fornitura affidati.

A norma dell'art. 118, comma 12, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m. non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

A norma dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il subappalto avesse ad oggetto misure e/o apprestamenti riferiti esclusivamente alla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.), l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore l'intero valore degli stessi come risultante dal computo della sicurezza senza alcun ribasso.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO

Le opere, oltre a quanto descritto nella relazione tecnica, che si allega al presente capitolato e si intende richiamata integralmente e salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori e possono così riassumersi:

Demolizioni di solaio, pareti interne, impianti;
 Realizzazione di struttura portante e solaio di copertura;
 Realizzazione opere murarie interne;
 Realizzazione impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento;
 Intonaci esterni ed interni
 Impermeabilizzazioni;
 Pitturazioni
 Sostituzione di infissi

LUOGO DI ESECUZIONE

Scuola Elementare Miseno

3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le opere di seguito elencate. L'Amministrazione si riserva di affidare, in tutto od in parte tali opere, ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: Forniture arredi

3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dall'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Tali lavorazioni, forniture ed opere saranno realizzate secondo:

- le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale;

- il progetto esecutivo, (come riportato in seguito a cura della Ditta aggiudicataria ed approvato dalla Stazione Appaltante).

Per quanto non previsto in tali elaborati, la costruzione dovrà essere realizzata secondo:

- il Capitolato Speciale d'Appalto del Servizio Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici;
- le regole dell'arte nelle costruzioni;
- le Norme UNI;
- le Norme CEI;
- la Normativa tecnica vigente;
- le Norme edilizie ed urbanistiche.

Le dimensioni segnate nei disegni di progetto riguardano misure ad opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa. Il progetto esecutivo dell'opera sarà a cura e spese della ditta aggiudicataria da eseguirsi nel rispetto delle norme, leggi e regolamenti vigenti per gli ambienti oggetto dell'intervento.

3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m., all'art. 161 del D.P.R. 07/2010 e s.m. ed agli art. 10, 11 e 12 del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 secondo quanto già previsto dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale

3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

In sede di gara di appalto l'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull'esecuzione dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d'asta.

Sulla scorta dei disegni di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l'Appaltatore dovrà redigere i disegni esecutivi e di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali ed agli impianti.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi e di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori (nel prosieguo D.L.) e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente Capitolato generale o dal presente Capitolato speciale.

I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L., dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.

Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall'Appaltatore, in cui siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro

ro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto e dalla "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera".

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato dall'amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi offerti nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L.

Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell'importo originario di contratto si applicano le disposizioni dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/10 e s.m. e precisamente:

- a) desumendoli, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui all'art. 13 della L.P. n. 26/1993 e s.m., utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara (anno 2010): qualora i prezzi di progetto fossero stati aggiornati ai sensi dell'art. 44 della L.P. n. 26/1993 e s.m. con l'applicazione del coefficiente di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), della medesima L.P. n. 26/1993 e s.m, anche il nuovo prezzo subirà il medesimo aggiornamento. In subordine, si utilizza il prezzo recato dall'elenco prezzi generale vigente al momento della definizione dei nuovi prezzi, temporizzato alla data del progetto stesso applicando a ritroso il coefficiente d'aggiornamento;
- b) in alternativa a quanto indicato al punto a), si provvederà al ragguglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguglio la comparazione o l'assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi contrattuali;
- c) nel caso in cui l'attività di ragguglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dedotti, ove possibile, dall'elenco prezzi generale di cui al punto a).

Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara, tranne nel caso in cui si sia proceduto alla determinazione del nuovo prezzo mediante ragguglio con i prezzi contrattuali derivanti dalla formulazione dell'offerta a prezzi unitari.

Nel caso in cui l'appalto sia stato aggiudicato con il sistema dell'offerta a prezzi unitari, il "ribasso convenzionale" si ricava rapportando il prezzo complessivo offerto con il prezzo stimato dall'Amministrazione.

I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a parte quando il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi esigenza. La D.L., inoltre, potrà chiedere l'esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.

In quest'ultimo caso il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:

- per quanto riguarda la mano d'opera, applicando le tariffe previste nelle apposite "tabelle cognitive dei costi della mano d'opera", redatte dalla competente Commissione provinciale, in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 24,3% (ventiquattrovirgolatrecento), per spese generali ed utile di impresa;

- per quanto riguarda i noli ed i materiali, prendendo le relative voci dell'elenco prezzi della P.A.T. utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara, ed applicando ad esse lo sconto medio risultante dal raffronto tra l'importo dei lavori quale desunto dall'offerta e l'importo a base d'asta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" relative alle opere finite".

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell'appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L., e firmate dall'assistente.

4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell'appalto tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, I° comma, del Codice Civile.

ART. 5 - CONTROVERSIE

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si procederà con un accordo bonario secondo il disposto dell'art. 58 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. Le controversie non composte a norma citato articolo 58 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell'Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere. In caso di esecuzione d'ufficio dei lavori, si procederà all'indicazione dei materiali, macchine ed attrezzature esistenti nel cantiere che dovranno essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.

All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed

all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice secondo quanto disposto dall'art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.

A norma dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 11 della L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni" e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m.

ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'offerta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto (€ 7.263,00) a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza e della progettazione.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A norma dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/10 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto ed il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione avesse a subire. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A norma dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) o dello spirare del termine di cui all'art. 26, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m. Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell'importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/10, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

7.3 ULTERIORI GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 129 del nuovo Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento 11/22

generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una garanzia fideiussoria della durata di 24 mesi, per un importo pari alla rata di saldo, valida sino a che il collaudo non sia divenuto definitivo, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

7.3.1 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 105 del regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 13, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie nel corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n°123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00.

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.P.R. n°34 del 2000;
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n°34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

ART. 8 -CONSEGNA DEI LAVORI – REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

8.1 - Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 626/94-242/96 dell'edificio scolastico, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve essere in possesso del DURC ottenuto mediante presentazione atti dichiarati in autocertificazione al momento dell'offerta di partecipazione alla gara e che consentirebbe il rilascio del certificato di posizione contributiva da parte dello Sportello Unico I.N.A.I.L. presentando all'Ente appaltante i seguenti documenti :

- modelli F24 relativi ai pagamenti degli ultimi 4 mesi effettuati all'INAIL ed all'INPS
- bollettini di versamento degli ultimi 4 mesi effettuati alla Cassa Edile
- ultima autoliquidazione INAIL
- ex DM10 INPS sostituiti con dichiarazione INPS
- Modelli unificati delle Casse Edili degli ultimi 4 mesi.
- Fotocopia del libro matricola e del registro infortuni

La mancata presentazione dei suddetti modelli non consente alla stazione appaltante di richiedere il certificato di regolarità contributiva e, di conseguenza, non darà diritto alla consegna di inizio lavori, con susseguente comunicazione di inadempienza da parte dell'appaltatore agli organi competenti per la rescissione del contratto d'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà consegnare il Progetto Esecutivo delle opere in questione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna. La stazione appaltante approverà il suddetto progetto entro 10 giorni dalla ricezione del medesimo o chiederà ulteriori modifiche che dovranno essere consegnate all'Amministrazione entro 7 giorni dalla richiesta delle modifiche.

Tali modifiche verranno esaminate ed approvate dalla Direzione Lavori contestualmente alla loro consegna. Qualora tali modifiche non siano consegnate nei tempi prescritti o non vengano approvate dalla D.L. l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto. In ogni caso il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure dalla data di consegna delle modifiche al progetto esecutivo sopraccitato.

I lavori dovranno avere effettivo inizio comunque entro il termine improrogabile di 5 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, fermo restando il rispetto del termine del programma operativo dei lavori. Contestualmente alla consegna del Progetto Esecutivo, l'Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, così come dichiarato in fase di gara.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con la Direzione Lavori si formalizzerà .

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel Programma Indicativo dei lavori ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere e dell'esigenza di evitare disservizi che possano compromettere il buon andamento e la regolarità dell'anno scolastico;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi negozialmente, in tale caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell'importo netto contrattuale delle opere non eseguibili.

Qualora l'istanza di recesso dell'Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all'Appaltatore in occasione del primo stato d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Indicativo dei lavori, nonché il fatto che nella installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e dei decreti legislativi 626/94 e 494/96 – 528/99, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Bacoli, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da egli redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, indicati nel successivo paragrafo 9 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. .

A norma dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall'art. 13.2 del presente capitolato, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione al Piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

A norma dell'art. 102, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato all'amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito dalle singole voci dell'Elenco delle descrizioni della varie lavorazioni e forniture e dall'apposito articolo previsto in ogni capitolo delle norme tecniche relativo alle varie opere da eseguire.

A norma dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 11 della L.P. n. 26/1993 e s.m., la misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 05 ottobre n. 207/10 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni" e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 - TEMPISTICA

9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 e s.m. ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

A norma dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l'appaltatore deve dare all'Amministrazione committente formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dell'art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari all' 1,00 per mille dell'importo

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come derivante dall'offerta (e quindi al netto degli oneri della sicurezza) e al netto delle prescritte ritenute raggiunga euro 80.000,00 (euro ottantamila).

Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento nell'importo sopra indicato sarà liquidato lo stato di avanzamento relativo agli oneri di sicurezza determinato con il supporto del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La liquidazione dell'importo relativo agli oneri di sicurezza è subordinata all'accertamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'effettiva attuazione da parte dell'impresa appaltatrice delle misure di sicurezza previste: l'accertamento è provato mediante sottoscrizione dello stato di avanzamento nel registro di contabilità da parte del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.¹

I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell'importo complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilità, eventualmente anche tramite l'emissione di un'ultima rata di acconto il cui certificato di pagamento verrà rilasciato successivamente all'ultimazione dei lavori.

Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera.

A norma dell'art. 141 del D.P.R. n. 207/10 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo da parte delle competenti autorità ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di tre mesi dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO

Il collaudo tecnico - amministrativo dei lavori verrà effettuato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori (ai sensi dell'art. 26 comma 1 L.P. n. 26/1993 e s.m.).

Qualora dal conto finale l'importo dei lavori al netto del ribasso risulti inferiore ad euro 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto, a norma dell'art. 26 della L.P. 26/1993 e s.m., entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Qualora dal conto finale l'importo dei lavori al netto del ribasso risulti superiore ad euro 200.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 a norma dell'art. 25 della L.P. 26/1993 e s.m., l'Amministrazione potrà richiedere l'atto di collaudo, in luogo del certificato di regolare esecuzione, qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, il collaudo tecnico amministrativo verrà concluso entro il termine di sei mesi di ultimazione dei lavori.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

13.1 GENERALITÀ

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di cui alla "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell'appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

- 1) A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile di Trento, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- 2) A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell'art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La Stazione appaltante comunica agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, l'emissione di ogni certificato di pagamento. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.
- 4) A norma dell'art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000

l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- 5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.
- 6) A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima. A norma dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva.
- 7) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- 8) A norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario.
- 9) A norma dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), proposte di modificazione ed integrazione al piano di si-

curezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'appaltatore non consegna integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

- 10) A norma dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. A norma dell'art. 118, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 11) A norma degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 12) L'Impresa appaltatrice risponde verso l'Amministrazione dell'adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.
- 13) Fermo restando quanto stabilito da presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

13.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.

- 1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al

proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- 2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti, nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima.
- 3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
- 4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
- 5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisoriale.
- 6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito inoltre, a carico dell'Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta dell'Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale.
- 7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
- 8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
- 9) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- 10) Il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
- 11) Il mettere a disposizione dei funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
- 12) Secondo quanto già indicato nell'art. 8.4 del presente Capitolato, l'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni

responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.

- 13) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
- 14) La manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorre sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.
- 15) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- 16) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
- 17) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verificano nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 18) Come già indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 19) Come già indicato nell'art. 7.3 del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- 20) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta.
- 21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
- 22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli

accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- 23) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria.
- 24) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
- 25) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
- 26) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
- 27) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 28) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali ed architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d'opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- 29) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 30) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla realizzazione dell'opera restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 31) Il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell'assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc. fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti.
- 32) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera con particolare riguardo agli impianti.
- 33) Il concedere l'uso anticipato dell'opera con i relativi impianti o di parte di essa, che venisse richiesto

dall'Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; all'atto della presa in consegna anticipata dell'opera dovrà essere constatato lo stato delle opere realizzate compilando e firmando apposito verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.. La presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell'appaltatore.

- 34) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
- 35) La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, in controlucido o su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (a norma della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.).
- 36) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
- 37) Nel caso in cui siano compresi nell'appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire all'Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell'appaltatore.
- 38) A lavori ultimati e prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore dovrà fornire la Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
- 39) A lavori ultimati e prima della consegna dell'opera e/o di parti di essa dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'opera stessa, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore dichiara:

- 1) di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 2) di aver valutato nell'offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per le singole lavorazioni e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale o di sicurezza. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cau-

se di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

13.5 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE ²

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 7.3 del presente Capitolato, sono compresi ed a totale carico dell'appaltatore gli oneri ed i costi per la gestione e conduzione tecnica degli impianti tecnologici, compresi nell'appalto, per la durata di anni uno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

In particolare l'appaltatore dovrà mettere a disposizione per il predetto periodo di anni uno, il necessario personale tecnico specializzato, idoneo per specifica competenza professionale, al quale è demandato l'onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti tecnologici, coordinata in funzione dell'attività della struttura. Detto onere ad esclusivo carico dell'appaltatore, si intende comprensivo anche della quota che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti in argomento con la sola esclusione dei consumi (acqua, energia elettrica, gas). Il predetto onere di conduzione e gestione tecnica degli impianti è posto a carico dell'appaltatore al fine di garantire il Committente circa l'esecuzione a regola d'arte ed il buon funzionamento degli impianti tecnologici. L'appaltatore rimane quindi impegnato alle riparazioni, sostituzioni, ecc.

L'appaltatore provvederà inoltre, tramite predetto proprio personale specializzato, ad addestrare il personale dipendente od incaricato dal Committente, in modo che il personale stesso sia posto in grado di acquisire la professionalità e capacità necessaria per subentrare nella gestione senza soluzione di continuità. Gli impianti tecnologici sono assunti in consegna dal Committente al termine del periodo di gestione prescritto, mediante verbale in contraddittorio che darà atto del buon funzionamento degli stessi o prescriverà, se del caso, gli interventi necessari a carico dell'appaltatore.

INDICE ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO	2
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO	2
2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI	3
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
3.1 OPERE INCLUSE NELL' APPALTO.....	6
3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	6
3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	6
3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	7
3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE	7
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI	7
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI	7
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI	8
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA	8
4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPEISTICHE.....	9
4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO	9
ART 5 - CONTROVERSIE.....	9
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - ESECUZ. D'UFFICIO.....	9
ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI.....	10
6.1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	10
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA	10
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
7.3 ULTERIORI GARANZIE	11
ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI	13

8.1	CONSEGNA DEI LAVORI.....	16
8.2	ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	15
8.3	PROGRAMMA LAVORI.....	18
8.4	DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	16
8.5	NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 9 - TEMPISTICA.....		17
9.1	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	17
9.2	SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE	17
ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....		17
ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO		18
ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO		18
12.1	CONTO FINALE.....	18
12.2	COLLAUDO.....	18
ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE		
- RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE		19
13.1	GENERALITA'	19
13.2	OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	19
13.3	ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE	21
13.4	CONDIZIONI AGGIUNTIVE	25
13.5	ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	26